

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ADDARIO

Presentata il 10 novembre 1989

Norme per la tutela dell'atmosfera e la protezione dello strato di ozono

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ampio contesto legislativo riguardante la tutela della salute e la protezione dell'ambiente risulta carente in un aspetto fondamentale legato alla protezione dell'atmosfera.

Le attività umane certamente implicano un notevole impatto con il suolo, sede naturale della maggior parte di queste; a livello del suolo si evidenziano gli effetti della presenza umana e le sue relazioni con la flora, la fauna, l'assetto idrogeologico.

L'impatto che l'attività umana induce nel sottosuolo, con modificazioni dei regimi e delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque sotterranee (captazioni, inqui-

namento, ecc.), non è però dissimile dall'impatto prodotto sull'atmosfera.

I fenomeni di inquinamento da calore, da polveri ed in genere da sostanze chimiche naturali ed artificiali, il regime microclimatico delle aree altamente antropizzate, la riduzione delle superfici boschive, sono solo alcuni degli elementi di trasformazione dell'atmosfera prodotti dall'attività umana.

Alcuni effetti negativi si registrano negli strati bassi dell'atmosfera e più direttamente influiscono sulla condizione sanitaria della popolazione.

Altri effetti si registrano negli strati alti dell'atmosfera e da vari anni vengono

studiate le modificazioni prodotte a questo livello attribuendo, nello specifico, responsabilità dirette alla liberazione di clorofluorocarburi per quanto riguarda la riduzione dello strato di ozono atmosferico.

La legislazione vigente già prevede norme per ridurre le fonti inquinanti, quali l'abbattimento delle polveri prodotte negli impianti industriali e civili, ed in generale disposizioni volte a ridurre la liberazione di sostanze tossiche nell'atmosfera.

Riguardo alla protezione dello strato di ozono atmosferico, il regolamento n. 3322/1988 della CEE già impegna il nostro Paese a limitare il commercio internazionale dei clorofluorocarburi ed *halon*, a ridurre la produzione e l'impiego.

Tale regolamento è in attuazione degli impegni assunti direttamente dalla Comunità europea nella Conferenza di Vienna del 1985 e nel successivo Protocollo di Montreal, che l'Italia ha autonomamente sottoscritto e già ratificato con leggi apposite.

Nonostante ciò, si avverte l'insufficienza di misure esclusivamente restrittive rispetto ad una problematica ampia e complessa, che implica anzitutto un avanzamento della consapevolezza istituzionale e sociale in materia di tutela dell'atmosfera.

Si avverte l'esigenza di disporre di adeguati strumenti di conoscenza ed osservazione che consentano la realizzazione di modelli teorici e sperimentali attraverso i quali pervenire ad affidabili valutazioni dell'impatto atmosferico prodotto dalle attività e dai processi produttivi.

Gli effetti negativi e nefasti che la riduzione dello strato di ozono può indurre sulla salute delle popolazioni, sui processi biologici in genere, sul clima e sugli stessi materiali naturali ed artificiali a noi utili, sollecitano attente riflessioni su eventuali ulteriori effetti che possano realizzarsi a medio e lungo termine causati da modificazioni dell'atmosfera derivanti

anche da sostanze diverse dai clorofluorocarburi.

Al pari di fenomeni come la radioattività liberata incidentalmente o volontariamente, anche l'inquinamento atmosferico ha caratteristiche sovranazionali e le singole nazioni non possono impedirne la diffusione.

È indispensabile infatti un concerto internazionale sulle misure protezionistiche, come parzialmente realizzatosi nell'ambito della citata Conferenza di Vienna.

Le diversità nei livelli di sviluppo economico esistenti tra le nazioni, e le problematiche dei Paesi in via di sviluppo, non facilitano il conseguimento di tale obiettivo. Si rende perciò necessaria un'ampia azione d'integrazione di tecnologie tra i Paesi industrializzati ed in via di sviluppo, nella quale l'Italia può svolgere un'importante funzione internazionale.

In questo contesto la presente proposta di legge vuole costituire un elemento propulsivo che, a partire dalla vigente legislazione italiana ed europea, dia attuazione ad aspetti importanti rimasti finora allo stato di enunciazione di principio.

Ci riferiamo essenzialmente alle attività di ricerca e di osservazione sistematica oggetto della Convenzione di Vienna ma che non hanno trovato nei successivi Protocollo di Montreal e regolamento CEE concreta attuazione.

Sono ugualmente assenti normative che incentivino concretamente la ricerca e la sperimentazione di sostanze e tecnologie d'impiego sostitutive dei clorofluorocarburi e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica per comportamenti funzionali alla tutela dell'atmosfera.

Le attività di ricerca ed osservazione, pure previste dalla Convenzione, vanno dunque poste in essere, recuperando i ritardi e riconoscendo loro l'importante funzione nell'ambito dell'interscambio scientifico e tecnologico: la conoscenza dell'atmosfera nelle sue modificazioni, nei suoi effetti climatici e biologici assumerà un ruolo centrale nei prossimi decenni. È importante dunque sviluppare appro-

priate tecnologie conoscitive e di monitoraggio che avranno ambiti di utilità su scala mondiale.

Centrale è poi il rapporto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo: esso può svilupparsi riguardo alle tecnologie d'uso e agli impianti connessi con sostanze sostitutive di quelle inquinanti, ma, ancor prima, ciascun paese avrà necessità di disporre di tecnologie conoscitive attraverso le quali verificare direttamente effetti negativi prodotti dall'atmosfera sul suo territorio ovvero collaborare, a livello internazionale, nell'opera di osservazione e monitoraggio.

La proposta di legge attribuisce specifiche competenze al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sottolineando con ciò l'ambito dell'intervento, che risulta complementare rispetto alle norme restrittive e propulsivo nella sperimentazione di tecnologie sostitutive.

Si istituisce allo scopo il Comitato per la tutela dell'atmosfera, con compiti di coordinamento e di indirizzo riguardo al complesso delle attività di ricerca previste.

Si impegnano gli organismi pubblici e privati a collaborare, ciascuno per il pro-

prio ambito di competenza, alle attività conoscitive e di osservazione su particolari effetti indotti dalla modificazione dell'atmosfera.

Si prevedono infine interventi per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge intende adeguare la struttura istituzionale alle nuove problematiche che si presentano a livello internazionale e sulle quali il nostro Paese, per il livello di sviluppo economico raggiunto, può fornire contributi importanti a partire dalle capacità di ricerca scientifica e tecnologica, sviluppando così una presenza culturale significativa e l'interscambio internazionale.

Rappresenta altresì un contributo concreto alla protezione dell'atmosfera, che si realizza nella sensibilizzazione degli Stati con i quali si sviluppano i rapporti di collaborazione e cooperazione internazionali.

Ciò consentirà di facilitare nuove e più incisive intese internazionali per ridurre, e successivamente eliminare, le immissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi della Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione della fascia di ozono, ratificata con legge 4 luglio 1988, n. 277, disciplina:

a) le attività conoscitive volte a individuare gli effetti sulla salute umana, sui processi biologici, sul clima, sull'ambiente ed i materiali naturali e sintetici utili all'umanità prodotti dalle modificazioni dell'atmosfera ed in particolare dalla riduzione della fascia di ozono;

b) le attività di ricerca ed osservazione rivolte alla conoscenza di quelle attività umane o naturali che modificano o possono modificare l'atmosfera e la fascia di ozono in particolare;

c) la ricerca, la sperimentazione e l'uso di sostanze e tecnologie d'impiego che risultino sostitutive di quelle inquinanti o modificanti l'atmosfera.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite principalmente in collaborazione con gli Stati firmatari di accordi internazionali aventi per oggetto la tutela dell'atmosfera.

ART. 2.

(Attività di ricerca e di osservazione sistematica).

1. Le attività conoscitive di cui all'articolo 1 sono elencate nell'annesso I allegato alla Convenzione di Vienna per la protezione della fascia d'ozono adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e ratificata con legge 4 luglio 1988, n. 277.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura le attività di ricerca e di osservazione sistematica dell'atmosfera riguardanti sia il territorio nazionale che estero secondo le modalità fissate dalla presente legge.

ART. 3.

(Comitato per lo studio e la tutela dell'atmosfera).

1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il Comitato per lo studio e la tutela dell'atmosfera.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da otto membri scelti fra personalità di comprovata esperienza in campo scientifico e tecnologico e designati rispettivamente dai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, per il coordinamento della protezione civile, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero.

3. Il Comitato è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto.

4. Ai lavori del Comitato possono partecipare rappresentanti di organismi pubblici e privati.

ART. 4.

(Competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 3 e d'intesa con i Ministri interessati, provvede a:

a) programmare e coordinare le attività di cui all'articolo 2, definendo le priorità, i criteri di raccolta, catalogazione e di consultazione dei dati, le tecniche di monitoraggio e le esigenze stru-

mentali, tenendo conto di quanto previsto nell'annesso I citato allegato alla Convenzione per la protezione della fascia di ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e ratificata con legge 4 luglio 1988, n. 277;

b) valutare le proposte di indagini, ricerche, studi e sperimentazioni formulate da organismi di ricerca pubblici e provati italiani, esteri, internazionali;

c) verificare l'attuazione e gli esiti delle attività conoscitive poste in essere dagli organismi di ricerca italiani o da quelli esteri eventualmente operanti sul territorio italiano;

d) organizzare, anche ai fini dello scambio di informazioni a livello internazionale, le informazioni derivanti delle attività di ricerca e delle osservazioni sistematiche poste in essere dallo Stato italiano nonché quelle comunicate da Stati esteri;

e) informare periodicamente il Parlamento, con relazione annuale, sullo stato delle attività e dell'atmosfera.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano triennale delle attività di ricerca contenente le priorità, le esigenze di collaborazioni in sede internazionale, i criteri di selezione degli organismi di ricerca, gli obiettivi conoscitivi da perseguire, le risorse finanziarie connesse, i termini per la presentazione delle proposte.

3. Per le attività di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 20 miliardi.

ART. 5.

(Collaborazione di enti pubblici e privati).

1. Alle attività di ricerca e di osservazione sistematica dell'atmosfera programmate ai sensi dell'articolo 4, collaborano gli organismi di ricerca pubblici e privati, il servizio sanitario nazionale, i servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18

maggio 1989, n. 183, nonché le imprese industriali e le aziende agro-silvo-pastorali.

2. È fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di facilitare le azioni di ricerca e di osservazione riguardanti la flora, la fauna, i prodotti industriali realizzati con materiali naturali o sintetici.

ART. 6.

(Compiti dello Stato).

1. La Repubblica italiana, in attuazione della citata Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione della fascia di ozono e del Protocollo alla stessa Convenzione adottato a Montreal il 16 settembre 1987, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ratificati rispettivamente con leggi 4 luglio 1988, n. 277, e 23 agosto 1988, n. 393, nonché ai sensi del regolamento CEE n. 3322/88 del 14 ottobre 1988, relativo a taluni clorofluorocarburi ed *halon* che riducono lo strato di ozono:

a) favorisce la produzione, l'utilizzo e la commercializzazione in ambito internazionale di sostanze e tecnologie d'impiego, sostitutive dei prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 3322/88;

b) promuove accordi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per il trasferimento delle tecnologie d'impiego ed impianti concernenti le sostanze sostitutive di cui alla lettera a) prevedendo, in tali accordi, attività di formazione professionale attivate in tutto od in parte sul territorio italiano;

c) promuove iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per la tutela dell'atmosfera che prevedano l'affermarsi di comportamenti consapevoli e di preferenze per tecniche d'uso e prodotti compatibili con la tutela dell'atmosfera e dell'ambiente in generale.

ART. 7.

(Competenze di altri ministri).

1. Ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, ad emanare specifiche direttive inerenti la riconversione degli impianti industriali attualmente destinati alla produzione od impieganti le sostanze di cui all'annesso I allegato alla Convenzione di Vienna del 1985, ratificata con legge 4 luglio 1988, n. 277.

2. Alle attività di cui alla lettera *b)* dell'articolo 6, provvede il Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le attività di sensibilizzazione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 6 sono promosse dal Ministro dell'ambiente, che predispone un apposito programma contenente criteri, finalità, metodologie.